

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA E DELL'ALBO FORNITORI DELLA SOGESID S.P.A.

CIG: 97088436B2

SCHEMA DI CONTRATTO

tra

SOGESID S.p.A. con sede in Roma, via Calabria n. 35, Codice Fiscale e P. IVA. 04681091007, rappresentata dal Dott. Massimo Anitori, nato a Roma il 31/05/1969 - C.F. NTRMSM69E31H501J, nella sua qualità di Procuratore speciale giusta procura conferita con atto autentificato in data 31/03/2022 nella firma del Notaio Francesca Parenti di Roma repertorio numero 5060, registrato a Roma 4 il 6/04/2022 al n. 10810 Serie 1T, domiciliata in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale, pec: sogesid@pec.sogesid.it (di seguito anche “**Stazione appaltante**”)

e

[operatore economico] con sede in, via,
C.F. e P.IVA, pec, in persona del suo legale
rappresentante, nato a il
....., C.F. (di seguito anche “**Appaltatore**” o
“**Affidatario**”)

congiuntamente anche “**le Parti**”

PREMESSO CHE

- con provvedimento prot. n. C- 0000312 del 17/02/2023, l'Avv. Chiara Berardi è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento dei servizi indicati in oggetto;
- con determina a contrarre prot. C-0000478 del 13/03/2023, la Sogesid S.p.A., ha determinato di procedere all'affidamento dell'appalto del “servizio di gestione telematica delle procedure di affidamento e dell'albo fornitori della Sogesid S.p.A.” con procedura aperta sopra soglia, da aggiudicare con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici in seguito anche solo “Codice”), per un importo a base di gara complessivamente pari a € 360.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e dei costi della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. pari ad € 0.



- in esito all'espletamento della procedura di gara, la Stazione Appaltante, con provvedimento prot. ____ del ____ ha dichiarato l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore di ____, che ha presentato la migliore offerta per un importo complessivo di € _____;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett a) del Codice in data _____;
- con nota prot. ____ del ____, il Responsabile del Procedimento ha attestato di aver provveduto a verificare l'effettivo possesso in capo all'Affidatario dei requisiti generali e speciali richiesti nella *lex specialis* di gara;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice;
- ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 sussistono i presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto;
 [OVVERO]
- tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia, in data _____ è stata richiesta ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 la comunicazione antimafia per l'impresa _____ e che essendo trascorsi più di 30 (trenta) giorni dalla predetta richiesta senza riscontro, la Stazione Appaltante è legittimata a procedere alla stipula del presente contratto, che, conseguentemente, è sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall'eventuale comunicazione interdittiva l'inefficacia dello stesso con ogni conseguenza di legge;
- così come attestato dal RUP con nota prot. n. ____ del ____, l'Affidatario ha costituito le polizze assicurative di cui agli artt. del ____ Capitolato tecnico (Allegato __), nonché la cauzione definitiva, secondo quanto previsto nel capitolato e nell'articolo 103 del Codice, consegnandone gli originali alla Stazione Appaltante;
- l'Appaltatore accetta, senza condizioni, o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nel presente contratto e nel capitolato tecnico;
- l'Affidatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire, e comunque di avere acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

1. Le premesse, gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti fornite nel corso della procedura di gara. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:



- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 (in seguito, anche solo “Decreto Semplificazioni”);
- b) dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché in generale, dalle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contratti pubblici;
- c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dalle linee guida di attuazione adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- e) da tutti i decreti ministeriali e da tutte le norme tecniche e professionali applicabili all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- f) dal D. Lgs. 81/2008 e in generale da tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto l’affidamento del “servizio di gestione telematica delle procedure di affidamento e dell’albo fornitori della Sogesid S.p.A.” tramite una piattaforma *e-procurement* in modalità ASP/SaaS, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. In particolare, l’Affidatario dovrà:
 - a. rendere disponibile la soluzione tecnologica secondo le caratteristiche funzionali indicate nel Capitolato. La soluzione dovrà essere accessibile attraverso *web browser* (tale accesso dovrà avvenire esclusivamente in modalità https);
 - b. provvedere alla formazione specifica del personale Sogesid sulle procedure e sulle modalità gestionali ed operative della piattaforma;
 - c. garantire un servizio di Help Desk, realizzato tramite un Contact Center multicanale, sia per il personale Sogesid che per gli Operatori Economici;
 - d. assicurare il buon funzionamento della piattaforma attraverso una adeguata manutenzione;
 - e. provvedere agli aggiornamenti della piattaforma a seguito di modifiche o integrazioni delle normative di riferimento.
3. La soluzione ASP / SaaS non dovrà comportare alcun investimento in infrastrutture, hardware e licenze software, sia per la Sogesid che per le imprese coinvolte telematicamente nei processi negoziali e di qualificazione, in quanto la gestione dell'intera architettura tecnica ed applicativa sarà a carico del Service Provider.
4. L’Affidatario assume il ruolo di “Gestore del Sistema Informatico”, pertanto, è da ritenersi responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema stesso rivestendone, a norma di legge, il ruolo di responsabile della sicurezza e di amministratore di sistema.
5. A tal fine, l’Affidatario si impegna a compilare e sottoscrivere il modulo per la nomina del Responsabile del trattamento dei dati (All._), al momento della sottoscrizione del contratto, e ai sensi del reg. UE 2016/679 recepito con D. Lgs 101/2018.
6. Per una descrizione analitica delle caratteristiche tecniche, tecnologiche, funzionali e architetture della piattaforma e-procurement, nonché dei correlati servizi che costituiscono oggetto del presente contratto si rimanda al Capitolato Tecnico e che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.



7. L'Affidatario si impegna altresì ad apportare tutte le migliorie previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che pure forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
8. Sono in ogni caso compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per garantire l'integrale e completa esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella pertinente documentazione di gara.

ARTICOLO 2 - TEMPO UTILE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ E PENALI

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avrà durata complessiva pari a 36 mesi consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. L'avvio e l'espletamento delle prestazioni avverrà secondo le modalità e le tempistiche espressamente stabilite all'art. 5 del Capitolato cui espressamente si rinvia.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare la ripetizione delle prestazioni oggetto del contratto (rinnovo), ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi e per un importo totale di € 120.000,00.
4. La durata del Contratto, in corso di esecuzione, potrà inoltre essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, per un massimo di 12 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione del servizio oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.
5. Resta facoltà insindacabile della Sogesid S.p.A. disporre sospensioni o concedere proroghe senza che ciò dia luogo ad indennizzi o risarcimenti in favore dell'Affidatario.
6. Fatto salvo il maggior danno, a garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Affidatario, la Sogesid applicherà, nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento, le penali previste e descritte di seguito:
 - in caso di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 5.1 del Capitolato (*Fase iniziale e collaudo*) si applicherà una penale pari a 0,25% del corrispettivo contrattuale annuo, per ogni giorno di ritardo;
 - in caso di collaudo/i negativo/i o parziale/i il mancato rispetto dei termini indicati all'art. 5.1 del Capitolato, comporterà l'applicazione di una penale pari a 0,25% del corrispettivo contrattuale annuo, per ogni giorno di ritardo fino al collaudo favorevole per la Sogesid S.p.A.;
 - in caso di mancata erogazione delle ore formative minime (almeno 320 ore da erogare nel corso della durata contrattuale) previste all'art. 5.2 del Capitolato (*Fase di messa a regime e funzionamento*) verrà applicata una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni ora formativa non erogata;
 - in caso di mancato rispetto delle tempistiche fissate per le ulteriori attività previste quali direttrici di intervento della fase progettuale di messa a regime riportati all'interno del citato paragrafo 5.2 del Capitolato (*estensione e consolidamento dell'utilizzo della piattaforma- gestione integrazione ed interfacciamento con i sistemi*



informativi di Sogesid), verrà applicata una penale pari al 2,5% del corrispettivo contrattuale annuo;

- in caso di mancato trasferimento delle conoscenze e di mancato passaggio di delle consegne operative a seguito della scadenza contrattuale, secondo le modalità indicate al par. 5.3 del Capitolato (*Fase di transizione in uscita*), verrà applicata una penale pari a Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo dalla richiesta della Sogesid S.p.A.;
 - in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio dell'Help desk riportati all'interno del paragrafo 5.4 del Capitolato (*Help desk tecnico e metodologie di supporto agli Operatori Economici*), verrà applicata una penale pari al 2,5% del corrispettivo contrattuale annuo;
 - in caso di ritardo nella prestazione dei servizi di manutenzione di problemi bloccanti che si verifichino durante lo svolgimento di una gara rispetto a quanto indicato nel paragrafo 4.2 del del Capitolato (*Risoluzione malfunzionamenti bloccanti*), verrà applicata una penale pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni ora di ritardo;
 - in caso di ritardo nella prestazione dei servizi di manutenzione di problemi non bloccanti che si verifichino durante lo svolgimento di una gara rispetto a quanto indicato nel paragrafo 4.3 del del Capitolato (*Risoluzione malfunzionamenti non bloccanti*), verrà applicata una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni ora di ritardo.
7. L'importo complessivo delle penali come sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA); qualora gli inadempimenti ed i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del contratto prevista all'art.12.
8. È fatta salva in ogni caso la possibilità per Sogesid S.p.A. di ricorrere in caso di inadempimento all'esecuzione in danno, con facoltà di fare eseguire il servizio oggetto di questa gara a terzi addebitandone agli aggiudicatari i relativi costi.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere svolte secondo le migliori regole dell'arte, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili e secondo le modalità riportate nel presente contratto e nel citato Capitolato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'Affidatario si impegna ad eseguire le attività affidate con personale di comprovata capacità, competenza ed idoneo, per numero e qualità, alla perfetta esecuzione delle prestazioni richieste dalla Sogesid S.p.A.
3. L'Affidatario si obbliga, altresì, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro un congruo termine dalla stessa fissato, al rifacimento di quanto non eseguito secondo le modalità prescritte, restando salvo il diritto della Sogesid S.p.A. al risarcimento degli eventuali danni.



4. Nel caso in cui l’Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Sogesid S.p.A. siano difformi ai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all’esecuzione dei servizi cui le eccezioni si riferiscono.
5. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l’Affidatario e la Sogesid S.p.A. nell’applicazione del contratto non conferisce all’Affidatario alcun diritto a sospendere o ritardare l’esecuzione delle attività, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell’ultimazione delle stesse.
6. L’Affidatario non può in ogni caso sospendere o rallentare le attività con sua decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.
7. La sospensione o il rallentamento delle attività per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce inadempienza contrattuale grave e potrà legittimare la risoluzione del contratto per fatto dell’Aggiudicatario.
8. Il referente dell’Affidatario, cui la Sogesid potrà interfacciarsi per ogni questione relativa all’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, è_____.
9. L’Affidatario è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito all’esecuzione dei servizi, nonché per ogni fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni di che trattasi.
10. A tal fine, l’Affidatario ha fornito idonea garanzia assicurativa, rilasciata da primaria compagnia, in conformità a quanto disposto dal Disciplinare di gara, a copertura di tutti i rischi e danni comunque connessi all’esecuzione delle attività di che trattasi. Pertanto, la Sogesid S.p.A. è manlevata da ogni responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, a quello dell’Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività.
11. L’Affidatario sarà l’unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione delle attività e si impegna a tenere indenne la Sogesid S.p.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo.
12. Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).
13. Per maggiori dettagli in ordine alle modalità di esecuzione dell’appalto, si rinvia alle previsioni del Capitolato.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO

1. L’importo contrattuale per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, in ragione del ribasso offerto in gara dall’appaltatore pari al %, è di € __.
2. In caso di esercizio dell’opzione di proroga di cui al precedente art. 2, comma 3 del presente contratto, l’Affidatario avrà diritto ad un corrispettivo pari ad €_, oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti, in applicazione del medesimo ribasso pari a __ sull’importo massimo preventivato di €_, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti.
3. Non sono presenti oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza.



4. Le attività affidate si intendono compensate a corpo e sono compresi nel prezzo tutti gli adempimenti, gli oneri e le alee a carico dell’Affidatario per l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle stesse.
5. Il predetto importo è stato determinato avuto riguardo ai dati qualitativi delle prestazioni minime richieste ed ai correnti prezzi unitari di mercato, tenendo conto di tutti i costi necessari all’esecuzione delle attività.
6. Resta inteso che le proposte migliorative presentate dall’Affidatario andranno svolte senza alcun onere aggiuntivo per la Sogesid S.p.A.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO – OBBLIGHI AI SENSI DELLA LEGGE N. 136/2010 E S.M.I.

1. Il corrispettivo di contratto, al netto del ribasso offerto, sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - 20% alla comunicazione di avvenuta emissione del certificato di collaudo relativo alla conclusione della “fase iniziale” che costituirà condizione inderogabile per l’emissione della fattura;
 - 75% in tre quote, erogate con cadenza annuale, previa emissione di uno stato avanzamento dell’attività (comprovabile da quanto richiesto dalla normativa sugli affidamenti di contratti pubblici);
 - 5% alla conclusione del contratto e dopo il completamento e la verifica effettuata da dalla Sogesid S.p.A. della fase di transizione in uscita.
2. Il corrispettivo, di cui al precedente articolo, al netto della ritenuta in garanzia di cui all’art. 30, comma 5 bis del Codice, sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture elettroniche su cui dovranno essere riportati il CIG.
3. A far data dal 17/12/2019 è entrato in vigore l’obbligo di fatturare alla Sogesid nella modalità “fatturazione elettronica PA” ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e del D.M. del 3.4.2013 n. 55 con Codice IPA da consultare sul portale IndicePA al seguente link: <https://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>”.
4. Gli importi dovuti saranno liquidati previa verifica dell’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché, ove occorra, previa acquisizione del DURC aggiornato ai sensi di legge.
5. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall’Affidatario, come di seguito meglio indicato.
6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l’Affidatario avrà l’obbligo di comunicare alla Sogesid S.p.A. gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
7. Con la sottoscrizione del contratto, l’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori e subcontraenti nonché a dare notizia alla Sogesid S.p.A. ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell’art.



1456 del codice civile, l'immediata risoluzione dell'affidamento ai sensi del successivo articolo 12.

ARTICOLO 6 - RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 E S.M.I. E DEI SUOI ALLEGATI, DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E DEL SISTEMA DI GESTIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO37001:2016

1. La Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati il Codice Etico e di Condotta ed il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016.
2. Tale documentazione è pubblicata sul sito istituzionale e a chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con la Società si richiede di prenderne visione, di acquisire consapevolezza dei contenuti e di attenersi alle disposizioni ivi impartite.
3. Con la sottoscrizione dell'incarico, dunque, l'Affidatario si impegna ad astenersi dal compiere qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e s.m.i. riportate nello stesso Modello di Organizzazione e Gestione, e a non compiere alcun atto di natura corruttiva o comunque contrario ai principi ed agli obblighi di cui alla sopracitata documentazione.
4. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dell'incarico, ferma restando la facoltà della Società di agire per il risarcimento dei danni subiti.
5. Si segnala, inoltre, che, in ottemperanza alla direttiva sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al D.M. n. 144 del 17/04/2019, ogni disfunzione in ordine all'applicazione del citato PTPCT e relativi allegati verrà comunicata ai predetti Dicasteri.
6. Qualsiasi comunicazione attinente ad eventuali responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. potrà essere effettuata al seguente indirizzo: "Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., Sogesid S.p.A. - Via Calabria n.35, 00187 Roma". Potrà, altresì, essere utilizzato il numero di fax 06/42082405 e/o il seguente indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza@sogesid.it; organismodivigilanza@pec.sogesid.it .
7. Qualsiasi segnalazione relativa a comportamenti ascrivibili a fenomeni corruttivi nell'accezione descritta nel PTPCT potrà essere effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma informatica disponibile al seguente link: <https://sogesid.whistleblowing.it/> ovvero mediante l'invio del modello di cui all'Allegato 3 al PTPCT all'indirizzo e-mail dedicato whistleblowing@sogesid.it o all'indirizzo di posta ordinaria Sogesid S.p.A. Via Calabria 35, 00187 – Roma, con l'indicazione della dicitura "Riservato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza".
8. Qualsiasi segnalazione relativa a comportamenti ascrivibili a fenomeni corruttivi nell'accezione descritta nella norma ISO37001:2016 potrà essere effettuata mediante l'invio



del modello di una mail all'indirizzo fcpc@sogesid.it o all'indirizzo di posta ordinaria Sogesid S.p.A. Via Calabria 35, 00187 – Roma, con l'indicazione della dicitura “Riservato alla Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione”.

9. Si dichiara sin d'ora che verrà assicurata la riservatezza nonché l'anonimato su ogni notizia pervenuta”.

ARTICOLO 7 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

1. Nel rispetto della normativa vigente, ivi incluso il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, l'Affidatario è informato che i dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento.
2. L'informativa completa è pubblicata sul sito aziendale ed è consultabile al seguente link <http://www.sogesid.it/it/societa-trasparente/bandi-gara-contratti>.
3. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
4. Le Parti, nell'ambito delle attività indicate al precedente Art. 2, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, fatte salve le attività indicate nella nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 28. del GDPR. da parte della Sogesid s.p.a., che sarà perfezionata a valle della sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLO 8 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE ANCHE PARZIALE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dalla lex specialis di gara e dall'art. 105 del Codice, come modificato in merito dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
3. L'Affidatario potrà affidare in subappalto le prestazioni indicate in offerta e comprese nel contratto, previa autorizzazione da parte di Sogesid S.p.A., purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e possieda i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, così



come modificato al comma 4, dall'art. 8, comma 5, lett. b), della Legge n. 120/2020, di conversione del Decreto Semplificazioni.

4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice. La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, a cui si rinvia.
5. L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ARTICOLO 9 - QUALITÀ

1. Con la sottoscrizione della presente contratto l'Affidatario accetta integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dalla Sogesid S.p.A. secondo le proprie procedure aziendali redatte in conformità agli standard UNI EN ISO 9001:2015.
2. Nello spirito di rendere massima la possibilità di ottenere risultati coerenti con gli obiettivi individuati dalla Sogesid S.p.A l'Affidatario garantisce l'esecuzione diligente delle attività affidate secondo le modalità operative illustrate dal proprio sistema qualità, oggetto di controllo da parte della Sogesid S.p.A secondo quanto sopra riportato, o dal sistema qualità Sogesid che dovrà essere richiesto ufficialmente prima dell'inizio delle suddette attività.

ARTICOLO 10 - NORMATIVA ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE PATTO DI INTEGRITÀ CON LA SOGESID S.P.A.

1. Il venire meno, nel corso dell'affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ovvero l'acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad esito delle verifiche eseguite dalla Prefettura comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo articolo 14.
2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i. l'Affidatario, prima della sottoscrizione del presente incarico, ha reso la dichiarazione in merito alla insussistenza/sussistenza tra il titolare, gli amministratori, i soci e i dipendenti del medesimo ed i dirigenti e/o i dipendenti della Sogesid S.p.A. di rapporti di parentela o di affinità.
3. La Sogesid S.p.A si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. qualora nei confronti dell'affidatario imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia disposta una misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
4. L'Affidatario si impegna, per tutta l'esecuzione del presente incarico, al rispetto del Patto di Integrità pubblicato sul sito della Sogesid, nella sezione trasparenza, che dichiara di aver letto, conoscere e accettare integralmente, garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei



tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 11 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, le attività oggetto del presente appalto devono essere realizzate in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le stesse ed, in ogni caso, in conformità alle Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2. Al fine di consentire il monitoraggio da parte di Sogesid S.p.A. delle conformità agli standard, l'Affidatario è tenuto a:
 - informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto del presente appalto, che la Sogesid S.p.A. ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
 - fornire, su richiesta della Sogesid S.p.A. ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura delle attività oggetto del presente appalto;
 - accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte da Sogesid S.p.A. o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa;
 - intraprendere, o far intraprendere da fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Sogesid S.p.A., nel caso che emerga, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Sogesid S.p.A., che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. A tal fine l'Affidatario ha reso le dichiarazioni di cui al questionario allegato al presente contratto. Con la sottoscrizione del presente contratto e dell'allegato questionario l'Affidatario si impegna al rispetto degli obblighi ivi previsti.
4. La violazione delle presenti clausole contrattuali darà luogo all'automatica risoluzione del rapporto di cui ai sensi dell'art. 1456 c.c. e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo articolo.

ARTICOLO 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il rispetto degli impegni assunti con l'accettazione dell'affidamento costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui agli articoli 5, per la parte relativa agli obblighi di tracciabilità (Modalità di pagamento – Obblighi ai



sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.), 6 (“Rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e dei suoi allegati, del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT) e del sistema di gestione di prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016”), 10 (“Normativa antimafia ed anticorruzione; Patto di integrità con la Sogesid S.p.A.”), 11 (“Conformità agli standard sociali minimi”), darà luogo all’automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

2. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato, in corso di esecuzione, il venir meno in capo all’Affidatario dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice o speciali necessari per l’esecuzione dell’appalto.
3. La Stazione Appaltante può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
4. Nel verificarsi la risoluzione la Sogesid S.p.A. procederà, in primo luogo, all’escussione della fideiussione, nonché tratterà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all’inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che a titolo di penale la Sogesid S.p.A. dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento alle prestazioni.

ARTICOLO 13 – FATTURAZIONE

1. Al fine di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi, l’Affidatario è invitato a riportare su tutte le fatture i seguenti dati essenziali: oggetto della fatturazione, riferimento contratto di affidamento, documenti fiscali, eventuali documenti che l’hanno originata, domicilio bancario, relative coordinate IBAN e CIG.

ARTICOLO 14 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Direzione dell’esecuzione del presente contratto è affidata al Dott. Mirko Teodori.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti convengono di comune accordo che, fermo rimandando quanto previsto all’art. 63 del capitolato speciale, la risoluzione di eventuali controversie sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 16 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
 1. [eventuale] Atto costitutivo RTI;
 2. Questionario standard sociali minimi;
 3. Capitolato Tecnico;
 4. Offerta presentata dall’Affidatario;



5. Polizza di garanzia;
6. Garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
7. Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali (esterno).

ARTICOLO 17- ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Agli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio presso la sede di e che il referente per l'appaltatore nell'esecuzione del contratto è il sig. come sopra generalizzato.

ARTICOLO 18 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. per la parte a carico della Stazione Appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario.

Il presente contratto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

SOGESID S.p.A.

*Dott. Massimo Anitori
n.q. di Procuratore Speciale*

[Appaltatore]

dott.